



ORDINANZA prot P.G. n. _____

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO COMUNALE DEL SABATO EMPORIUM DAL 13.3.2021 E FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO: SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 2.3.2021 che dispone Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale;

VISTI gli allegati al citato DPCM 2.3.2021 ed in particolare l'allegato 9 relativo alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative" che alla scheda tecnica relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche indica gli indirizzi operativi da osservare per l'applicazione delle misure di prevenzione e di contenimento per contrastare la diffusione del contagio;

VISTO il DL 14.1.2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che ha modificato l'art.1 comma 1 del DL 25.3.2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22.5.2020 n.35, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sino al 30.4.2021;

VISTO il Decreto Legge 15 del 23.2.2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19"

VISTA l'ordinanza Regione Lombardia n.705 del 23.2.21 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3, della L. 23.12.78 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del DL 25.3.20 n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del DL 16.5.20 n.33";

VISTA l'ordinanza Regione Lombardia n.712 del 1.3.21 recante "Ulteriori misure per la



prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3, della L. 23.12.78 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del DL 25.3.20 n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del DL 16.5.20 n.33”;

VISTA l'ordinanza Regione Lombardia n.714 del 4.3.21 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3, della L. 23.12.78 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del DL 25.3.20 n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del DL 16.5.20 n.33”;

TENUTO CONTO che nei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, permane il divieto di svolgimento di assembramento e di ogni forma di riunione in luogo pubblico, nonché di ulteriori misure restrittive al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone;

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi della normativa statale e regionale, permane l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza, evitando da un lato la circolazione all'esterno delle abitazioni e dall'altro l'accesso e la permanenza sui luoghi di lavoro di soggetti che presentino sintomi da COVID -19;

CONSIDERATO l'andamento attuale della curva epidemiologica che non consente indugio nell'assunzione di misure urgenti per il contenimento della situazione epidemiologica;

VISTA la nota del Comandante della Polizia Locale in data 11.3.2021;

RITENUTO che il mercato, nella sua articolazione merceologica, non consente appieno di garantire le misure preventive necessarie per il contenimento dell'andamento epidemiologico;

RITENUTO PERTANTO, al fine di contenere il contagio, di sospendere l'esercizio delle attività di vendita ad eccezione di quelle dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, nel mercato del sabato Emporium dal 13.3.2021 e fino a nuovo provvedimento



RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- il "Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

La sospensione, nel mercato del sabato Emporium e nei posteggi isolati ad esso collegati, dell'esercizio delle attività di vendita, ad eccezione di quelle dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, dal 13.3.2021 e fino a nuovo provvedimento

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia, 11.3.2021

IL SINDACO
Emilio Delbono



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia

Settore Proponente: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via Marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)